

Autorizzazione a esercitare la professione di avvocato in Italia per professionisti cittadini di Stati membri dell'Unione europea

Decreto legislativo del 26 marzo 2010, n. 59

Art. 44
Prestazione temporanea e occasionale di attività professionale

Art. 47
Attività professionale regolamentata in regime di stabilimento

Gli avvocati europei che esercitano in Italia sono soggetti alle stesse limitazioni degli avvocati italiani regolarmente iscritti negli albi professionali

Art. 3, comma terzo, del Codice deontologico forense:
L'avvocato straniero, nell'esercizio dell'attività professionale in Italia, è tenuto al rispetto delle norme deontologiche italiane.

Normativa ancora in vigore, anche se in parte obsoleta

L. 9 febbraio 1982, n. 31
Libera prestazione di servizi degli avvocati di Stati membri

Esercizio dell'attività di avvocato con carattere di temporaneità

Obbligo di comunicazione preventivo al Presidente dell'Ordine degli Avvocati (ove eserciteranno)

Uso del titolo professionale di origine

Prestazioni giudiziali d'intesa con un professionista con titolo di avvocato

Patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori

Prestazioni stragiudiziali

Potere disciplinare del Consiglio competente

D. Lgs. 2 febbraio 2001, n. 96
Esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale

Avvocato integrato

Avvocato stabilito

Esercizio dell'attività di avvocato con carattere permanente

Obbligo di iscrizione in sezione speciale dell'albo (ove eserciteranno)